Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 29 maggio 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 maggio 1947, n. 378.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, concernente diritti e compensi ad uffici finanziari e del Tesoro.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti gli articoli 28 e 82 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 54, 55 e 102 del regolamento per l'esecuzione del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 332, recante modificazioni per il rilascio di quietanza di pagamento;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, concernente i diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici del registro, agli Uffici tecnici erariali e del catasto e agli Uffici dei registri immobiliari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 724, che istituisce la Direzione generale per la finanza straordinaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I

DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

Art. 1.

La tabella *A*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, è sostituita dalla tabella *A* allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 2.

Il diritto di riscontro sulle quietanze, indicate al titolo V della tabella prevista dal precedente art. 1, è riscosso dagli esattori e l'ammontare di esso è versato entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata fissata nell'art. 23 del regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sullo stesso conto corrente postale, al quale affluiscono i compensi disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, e dal presente decreto.

Gli esattori inadempienti agli obblighi derivanti dal precedente comma incorrono nelle sanzioni previste dal regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni, nonchè dal regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090, e dai capitoli normali.

Art. 3.

I funzionari provinciali dei gradi 5° e 6° dipendenti dalla Direzione generale delle imposte dirette, hanno diritto ad una maggiorazione rispettivamente del 30 per cento e del 25 per cento sui punti che saranno loro attribuiti a norma del successivo art. 14, lettera *a*).

Agli stessi funzionari di grado inferiore al 6° o che siano incaricati di funzioni ispettive titolari di ufficio o che abbiano la effettiva direzione di un reparto negli uffici sedi di direzione, è attribuita la maggiorazione del 20 per cento.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze e il tesoro ha facoltà di ridurre i compensi previsti dai titoli IV e V della tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, quando concorrano giustificati motivi.

TITOLO II

DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

A. — *Personale degli Uffici del registro.*

Art. 5.

La tabella *C* dei diritti spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, è sostituita dalla tabella *B* allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 6.

Il contributo a favore dello Stato, da prelevarsi dall'importo dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ed al personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 76 della legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e degli articoli 10 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, è abolito.

Art. 7.

In aggiunta ai punti che risulteranno in seguito alle operazioni di riparto di cui all'art. 14, lettera *a*), sono attribuiti:

1) numero 390 punti ai titolari o reggenti di uffici di prima categoria;

2) numero 270 punti ai titolari o reggenti di uffici di seconda categoria;

3) numero 210 punti ai titolari o reggenti di uffici di terza categoria;

4) numero 450 punti ai titolari o reggenti di ispettorati compartimentali;

5) numero 210 punti agli ispettori compartimentali e superiori, ed ai direttori distrettuali con funzioni ispettive;

6) numero 150 punti ai procuratori con funzioni ispettive.

Nel caso di reggenza fiduciaria degli uffici, i punti di cui ai numeri 1), 2), 3), saranno divisi a metà fra il titolare dell'ufficio ed il reggente fiduciario.

B. — *Personale degli Uffici dei registri immobiliari e degli Uffici misti del registro.*

Art. 8.

I diritti stabiliti dalla tabella *D*, allegata al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, a favore dei conservatori dei registri immobiliari, sono raddoppiati, ad eccezione dei diritti di scritturato, che sono triplicati.

I diritti fissati dalla tabella medesima a favore del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari sono triplicati, ad eccezione dei diritti di scritturato, che sono quadruplicati.

Art. 9.

Ai gerenti, regolarmente nominati a norma dell'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, spettano, in aggiunta a quelli relativi allo stipendio lordo del loro grado, punti 210, 150 e 90 a seconda delle ipotesi previste dall'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672.

Quando negli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari il servizio ipotecario viene disimpegnato, tutto o prevalentemente, dal personale sussidiario di ruolo o non di ruolo, appartenente agli Uffici del registro, i diritti affluiscono al fondo da ripartire tra il personale degli Uffici del registro.

I diritti stessi affluiscono, invece, al fondo da ripartire tra il personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, quando il servizio relativo viene disimpegnato, tutto o prevalentemente, da impiegati di ruolo o non di ruolo, appartenente a detto personale.

Art. 10.

L'art. 38 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, è sostituito dal seguente:

Sull'ammontare complessivo degli emolumenti e dei diritti spettanti ai conservatori, eccedente le lire sessantamila, al netto delle spese d'ufficio, è dovuto allo Stato, al termine di ogni esercizio finanziario, come di regola, un diritto erariale:

del 10 per cento sulle successive lire 20.000;
del 20 per cento da oltre lire 20.000 a lire 40.000;
del 30 per cento da oltre lire 40.000 a lire 60.000;
del 40 per cento da oltre lire 60.000 a lire 80.000;
del 50 per cento da oltre lire 80.000 a lire 360.000;
del 60 per cento da oltre lire 360.000 a lire 400.000;
del 70 per cento oltre lire 400.000.

Agli effetti della determinazione del diritto erariale, l'ammontare delle spese di ufficio, di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie, è stabilito con decreto Ministeriale e con lo stesso mezzo riveduto per ogni esercizio finanziario.

TITOLO III

DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.

Art. 11.

La tabella *B*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672, è sostituita dalla tabella *C* allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 12.

La liquidazione e la ripartizione dei diritti, dovuti al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, è effettuata a norma delle disposizioni contenute nell'art. 14 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, e negli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 13.

La Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari e quella delle imposte dirette, alla fine di ciascun bimestre:

a) determinano sull'importo totale dei diritti riscossi, la quota dovuta a norma del successivo art. 21, al personale della rispettiva amministrazione centrale ed al personale delle Intendenze di finanza;

b) accertano la somma dovuta sul rimanente importo a ciascuno dei dipendenti impiegati di ruolo e non di ruolo, in conformità dei criteri stabiliti dal presente decreto;

c) liquidano sulla quota attribuita a ciascuno dei detti impiegati le prescritte ritenute d'imposta e le versano in Tesoreria;

d) stabiliscono la quota complessiva spettante a ciascun ufficio al quale rimettono, al netto, l'importo corrispondente mediante posta giro, inviando contemporaneamente apposita distinta nominativa contenente tutti gli elementi giustificativi della liquidazione.

Art. 14.

La ripartizione delle somme tra i personali dipendenti dalle Direzioni generali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari viene effettuata, salva l'applicazione delle norme contenute dagli articoli 3, 7 e 9 del presente decreto, attribuendo:

a) a ciascuno impiegato di ruolo un punto per ogni cento lire o frazione di cento lire dello stipendio lordo iniziale annuo di cui è provvisto, escluso ogni altro assegno od indennità;

b) ai personali in prova dei ruoli di gruppo *A*, *B*, in servizio effettivo da un anno alla data della ripartizione dei fondi, lo stesso numero dei punti attribuito agli impiegati del grado 11°, ed ai personali in prova dei ruoli di gruppo *C* e del personale subalterno, rispettivamente lo stesso numero dei punti attribuito agli impiegati di ruolo del grado 13° ed agli impiegati di ruolo del grado di inserviente.

Il numero dei punti è ridotto alla metà nei confronti dei personali che non abbiano ancora compiuto un anno di effettivo servizio.

Art. 15.

Alla ripartizione delle somme di cui al primo comma del precedente articolo concorre anche il personale non di ruolo in servizio presso gli uffici dipendenti dalle Direzioni generali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio, sia retribuito con fondi che fanno carico al bilancio dello Stato e sia giudicato meritevole.

Detto periodo di tempo è ridotto a sei mesi a favore degli impiegati non di ruolo che rivestono la qualifica di ex combattenti o di assimilati a norma delle disposizioni vigenti.

Quando il servizio prestato all'atto della ripartizione dei diritti sia superiore a cinque anni, spetta al personale non di ruolo della I e II categoria, e della III e IV categoria lo stesso numero di punti attribuito rispettivamente agli impiegati del grado 11°, del grado 13° e del grado di inserviente.

Il numero dei detti punti è ridotto a tre quarti qualora il periodo di servizio effettivo prestato sia inferiore a cinque anni.

Art. 16.

Ai funzionari incaricati della reggenza di un ufficio provinciale, ad eccezione di quelli contemplati nell'art. 7, compete la quota di maggiorazione spettante al proprio grado. Soltanto nel caso in cui essi disimpegnino l'incarico della reggenza di uffici e servizi di categoria superiore, compete la quota di maggiorazione dovuta al grado immediatamente superiore al proprio.

Ai funzionari incaricati della reggenza di un ufficio dell'Amministrazione centrale o di una Intendenza di finanza, è corrisposto il trattamento del grado immediatamente superiore.

Art. 17.

Sono esclusi dalla ripartizione, per tutto il periodo di assenza dall'ufficio, che non sia dovuta a motivi di salute o a servizio militare, gli impiegati che si trovano in posizione di sospensione dal servizio civile.

Art. 18.

Le attribuzioni di liquidazione e di ripartizione dei diritti sono eseguite sull'ammontare delle riscossioni che risultano effettuate al momento del riparto.

Art. 19.

Il personale distaccato presso amministrazioni diverse dall'Amministrazione finanziaria, non ha diritto a partecipare al riparto dei proventi.

Art. 20.

Apposite istruzioni di servizio disciplineranno il controllo da effettuarsi sulla regolarità della riscossione, della liquidazione e del versamento sui conti correnti postali dei diritti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI - ATTRIBUZIONE DEL FONDO DOVUTO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE INTENDENZE DI FINANZA.

Art. 21.

Sul totale dei diritti riscossi alla fine di ciascun bimestre dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e dagli Uffici del catasto e dei servizi tecnici erariali, è dovuta una quota in ragione del 5 per cento a favore del personale in servizio presso le Intendenze di finanza, da ripartirsi colle modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro.

Uguale quota è dovuta sul totale dei diritti riscossi dagli Uffici distrettuali delle imposte e dagli Uffici distrettuali delle tasse ed imposte indirette sugli affari a favore del personale dell'Amministrazione centrale, rispettivamente in servizio presso la Direzione generale delle imposte dirette e presso la Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

A favore del personale in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali è dovuta, sul totale dei diritti riscossi dagli Uffici provinciali da questa dipendenti, una quota in ragione del 10 per cento.

Su ciascuna delle quote liquidate a favore del personale in servizio presso le Direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari e del catasto e dei servizi tcnici erariali, il Ministro per le finanze e il tesoro, con proprio decreto, dispone, in relazione all'ammontare delle quote stesse, il prelevamento di una parte non superiore al 25 per cento.

Dispone inoltre il prelevamento di una parte in ragione del 10 per cento sull'ammontare dei diritti liquidati a' termini del primo comma del presente articolo, a favore del personale delle Intendenze di finanza.

Del fondo così costituito il Ministro stabilisce con lo stesso decreto, la ripartizione, con criteri perequativi, fra il personale della Ragioneria generale dello Stato e delle direzioni ed uffici centrali dell'Amministrazione finanziaria che non percepiscono diritti.

TITOLO VI

DIRITTI DOVUTI AL PERSONALE DEGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO, DELLA TESORERIA CENTRALE, DELLA ZECCA E DELLA CASSA SPECIALE DEI BIGLIETTI DELLO STATO.

Art. 22.

Gli Uffici provinciali del tesoro, la Tesoreria centrale, la Zecca, la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato sono autorizzati a riscuotere i diritti indicati nell'annessa tabella *D*, firmata dal Ministro per le finanze e il tesoro ed a versare il loro importo provvisoriamente sull'apposito conto corrente postale intestato alla Direzione generale del tesoro.

Con successivo provvedimento saranno stabilite le norme definitive circa i versamenti di cui al precedente comma, nonchè le norme sulla ripartizione e sull'erogazione delle relative somme.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 23.

Restano in vigore le disposizioni che non siano contrarie o comunque incompatibili col presente decreto.

Art. 24.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1947
Atti del Governo, registro n. 8, *foglio n.* 136. — FRASCA

ALLEGATO A.

TABELLA dei diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle imposte dirette

N.	OGGETTO	DIRITTI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturato	
	TITOLO I *Diritti catastali*			
1	Volture catastali: per ogni voltura eseguita e calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276 e art. 3 legge 14 gennaio 1929, n. 159	100 —	—	Metà del compenso va devoluto agli U.T.E. unicamente per quanto concernente la conservazione del catasto terreni
2	Certificati catastali ordinari (articoli 90 e 94 del regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, e art. 3 della legge 14 gennaio 1929, numero 159): per ogni copia, certificato o estratto catastale in bollo	20 —	10 —	+ per pagina
3	Certificati catastali rilasciati di urgenza (art. 3 del decreto-legge 13 aprile 1919, n. 705 e art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159): per il rilascio dei certificati di cui al numero precedente entro cinque giorni dalla richiesta	50 —	20 —	+ per pagina
	TITOLO II *Visure dei registri del catasto e della imposta di ricchezza mobile.*			
1	Consultazione, con o senza estrazione di appunti, dei registri catastali, del registro mod. 43 dei possessori dei redditi di ricchezza mobile o di altri registri ed atti riguardanti le varie imposte, nonchè degli schedari anagrafici tributari:	—	—	Ad eccezione delle visure catastali, le consultazioni degli altri registri e degli schedari anagrafici, dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge. Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato, per quanto riguarda le visure catastali.
	a) per la prima mezz'ora o frazioni .	50 —	—	
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	80 —	—	
	TITOLO III *Certificati, copie ed estratti vari*			
1	Certificati vari ordinari da rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta	20 —	10 —	+ per pagina
2	Certificati vari da rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta	50 —	20 —	+ per pagina
3	Certificati attestanti l'avvenuta liberazione dal privilegio dello Stato per l'imposta straordinaria immobiliare e la liberazione dal privilegio dello Stato verso il successore negli esercizi commerciali	100 —	—	
4	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative	20 —	10 —	+ per pagina
5	Copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative da rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta	50 —	20 —	+ per pagina
6	Certificato attestante la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni da corrispondersi da ciascun Ente che abbia interesse al riparto, per ogni ripartizione di reddito (art. 161 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	25 —	—	

N.	OGGETTO	DIRITTI		ANNOTAZIONI
		Fisso	Scritturato	
	TITOLO IV			
	Compilazione e tariffazione di ruoli			
1	Tariffazione di sovrimposte comunali e provinciali sui ruoli principali e suppletivi erariali delle imposte immobiliari, da corrispondersi da ciascun ente interessato	—	50 —	Per cento articoli
2	Tariffazione di tributi non erariali sul ruolo unico della imposta di ricchezza mobile da corrispondersi da ciascun ente interessato	—	100 —	Per cento articoli
3	Tariffazione di contributi sui ruoli erariali	—	50 —	Per cento articoli
4	Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale provinciale	—	120 —	Per cento articoli
5	Compilazione e tariffazione di ruoli speciali di altri tributi locali e di contributi	—	120 —	Per cento articoli
6	Compilazione di elenchi di contribuenti da rilasciarsi a richiesta di enti autorizzati	—	80 —	Per cento articoli
	TITOLO V			
	Diritti inerenti alla riscossione delle imposte.			
1	Elenchi di reste per il controllo di bollettari con i ruoli (articoli 58 a 62 del regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090)	0,50	—	Per bolletta
2	Elenchi di reste per la scritturazione degli elenchi delle reste, se ad opera del personale degli uffici (articoli 58 a 62 del regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090)	—	150 —	Per cento articoli
3	Anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette	—	50 —	Per cento articoli
4	Diritto di riscontro sulle quietanze rilasciate sotto qualsiasi forma dagli esattori delle imposte dirette all'atto dei pagamenti dei tributi	5 —	—	Per ogni quietanza. Il diritto di cui contro è ridotto a lire due per le quietanze il cui ammontare complessivo non superi lire cinquanta.

Visto, *il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

ALLEGATO *B*

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

N.	OGGETTO	Diritto	Scritturazione	*ANNOTAZIONI*
1	Per ogni formalità di registrazione (a pagamento, a debito o gratuita purchè non riguardante lo Stato od Enti parificati allo Stato nei rapporti tributari) comprese le denunzie di successione, quelle per riunione di usufrutto, per l'imposta generale sull'entrata e simili	10 —	—	Nel caso di registrazione per mezzo di elenco ai sensi dell'art. 74 della legge di registro e della legge tributaria sulle assicurazioni, approvate con i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3269 e n. 3281, il diritto è dovuto per ogni atto compreso nell'elenco o nelle denunzie di tacita rinnovazione dei contratti. Il diritto è ridotto a lire due ove l'importo complessivo dei tributi riscossi non superi lire cinquanta. Non è dovuto il diritto: *a*) per le quietanze di versamenti effettuati da uffici od enti incaricati per legge di riscuotere tasse o proventi contravvenzionali devoluti allo Stato; *b*) per le vidimazioni semestrali dei repertori notarili e delle pubbliche Amministrazioni, prescritte dalla vigente legge di registro
	Per ogni bolletta staccata da qualsiasi bollettario, esclusi quelli mod. 72 e 10	10 —	—	
	Per ogni versamento di tasse di porto d'arme, sia se venga rilasciata bolletta modello 72-*A* sia se venga consegnato il foglietto bollato completato con visto per il bollo	10 —	—	
	Per ogni polizzino di versamento in conto corrente riportato sui registri mod. 102 e 102-*bis*	10 —	—	
	Per ogni documento bollato a norma dell'art. 121 tariffa *A*, allegata alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268	10 —	—	
2	Ricerca di una nota di registrazione, di un atto, di una denunzia o di una bolletta di pagamento:			
	a) quando viene indicata la data precisa della registrazione della denunzia o della bolletta	15 —	—	
	b) quando si indica l'anno entro il quale la ricerca va eseguita: per ogni serie di registri da ispezionare e per ogni mese	8 —	—	
3	Ricerca di un articolo di campione o di ruolo	6 —	—	Il diritto non è dovuto quando la ricerca viene eseguita per motivi di servizio.
4	Compilazione di atti privati di qualsiasi specie, di convenzioni di abbonamento, di verbali di dilazione e di verbali di concordato per aumento di valore:			Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre cinque righe. Nel calcolo non si tiene conto della data e della firma.
	a) quando il valore dell'atto, della convenzione e del concordato non supera lire 10.000	10 —	—	Per ogni facciata scritta lire 10.
	b) se supera le lire 10.000 ma non le lire 100.000	30 —	—	
	c) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000	75 —	—	
	d) se supera lire 500.000	100 —	—	

N.	OGGETTO	Diritto	Scritturazione	ANNOTAZIONI
5	Compilazione di domanda di voltura catastale	30 —	—	Il diritto è dovuto anche quando la domanda di voltura riguarda enti parificati allo Stato nei riguardi tributari, sempre che gli enti medesimi non provvedano essi alla redazione della domanda di voltura e degli atti da allegare a questa.
6	Riscontro della domanda di voltura compilata dalla parte	10 —	—	
7	Copia od estratti di testamenti o di atti richiesti a corredo della domanda di voltura:	—	—	Le facciate successive alla prima sono soggette al diritto di scritturazione se scritte per oltre cinque righe.
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—	—	Nel calcolo non si tiene conto della data e della firma.
	b) se supera le lire 1000 ma non le lire 10.000	10 —	—	Il diritto graduale è liquidato e riscosso sul valore dichiarato in via provvisoria, ed in via definitiva sul valore definitivamente accertato ai fini della imposta applicabile.
	c) se supera le lire 10.000 ma non le lire 100.000	30 —	—	
	d) se supera le lire 100.000 ma non le lire 500.000	75 —	—	Per ogni facciata dell'atto copiato o riassunto lire 10.
	e) se supera lire 500.000	100 —	—	
8	Certificati di denunziata successione per la voltura catastale o per la trascrizione ipotecaria:	—	—	Come al n. 7. Per ogni facciata della denunzia copiata o riassunta lire dieci
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—	—	
	b) se supera le lire 1000 ma non le lire 10.000	10 —	—	
	c) se supera le lire 10.000 ma non le lire 100.000	30 —	—	
	d) se supera le lire 100.000 e non le lire 500.000	75 —	—	
	e) se supera le lire 500.000 (Se i due certificati vengono rilasciati contemporaneamente, il diritto proporzionale al valore è dovuto una sola volta)	100 —	—	
9	Certificati di denunziata riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà o di accrescimento del diritto di usufrutto, rilasciato per la voltura catastale e per la trascrizione ipotecaria:	—	—	Come al n. 7. Per ogni facciata della denunzia copiata o riassunta lire dieci
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—	—	
	b) se supera le lire 1000 ma non le lire 10.000	10 —	—	
	c) se supera le lire 10.000 ma non le lire 100.000	30 —	—	
	d) se supera le lire 100.000 e non le lire 500.000	75 —	—	
	e) se supera lire 500.000	100 —	—	
10	Per la compilazione delle note ipotecarie:	—	—	Come al n. 7. Per ogni facciata scritta di ciascuna nota lire dieci
	a) quando il valore dei beni indicati nella nota non supera lire 100.000	20 —	—	

N.	OGGETTO	Diritto	Scritturazione	ANNOTAZIONI
	b) se supera lire 100.000 ma non lire 1.000.000	40 —	—	
	c) se supera lire 1.000.000	100 —	—	
11	Copia od estratto di atti e denunzie di qualsiasi specie conservati presso gli Uffici del registro:			Come al n. 7. Per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Per ogni facciata scritta lire dieci
	a) quando il valore dei beni non supera lire 1000	—	—	
	b) se supera le lire 1000 ma non lire 10.000	10 —	—	
	c) se supera le lire 10.000 ma non lire 100.000	30 —	—	
	d) se supera le lire 100.000 ma non lire 500.000	75 —	—	
	e) se supera lire 500.000	100 —	—	
	f) estratti di atti di locazione (cartellini) richiesti dai Comuni per l'accertamento dei tributi comunali: per ogni estratto. Oltre il diritto di cui al precedente numero 2, meno che per gli estratti di cui alla lettera *e*)	5 —	—	
12	Copia di liquidazione di tassa in genere (comprese quelle che per disposizione di legge si devono notificare ai contribuenti) duplicati di quietanza e certificati di qualunque specie, esclusi quelli di cui al seguente n. 13:			Come al n. 7 Per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Per le copie di liquidazione da notificarsi ai contribuenti non sono dovuti nè il diritto di ricerca, nè quello di urgenza
	a) se devono rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta, oltre il diritto di ricerca	10 —	—	Per ogni facciata scritta lire dieci
	b) se devono rilasciarsi di urgenza nel giorno successivo a quello della richiesta, oltre il diritto di ricerca	35 —	—	Per ogni facciata scritta lire dodici
13	Certificato di definita valutazione:			Come al n. 7 Per la scritturazione delle facciate successive alla prima.
	a) se deve rilasciarsi entro dieci giorni dalla richiesta, oltre il diritto di ricerca	75 —	—	Per ogni facciata scritta lire dieci
	b) se deve rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta, oltre il diritto di ricerca	100 —	—	Per ogni facciata scritta lire dodici
14	*a*) copie ed estratti di cui al precedente n. 11, quando devono rilasciarsi di urgenza entro il giorno successivo a quello della richiesta, oltre il diritto in relazione al valore indicato nel suddetto n. 11	20 —	—	Come al n. 7 Per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Per ogni facciata scritta lire dodici
	b) consegna dell'originale degli atti registrati nello stesso giorno in cui vengono presentati per la registrazione:			
	per gli atti di valore indeterminato o di valore non superiore a lire 50.000	40 —	—	
	per gli atti di valore superiore a lire 50.000 ma non a lire 200.000	60 —	—	
	per gli atti di valore superiore a lire 200.000	75 —	—	

N.	OGGETTO	Diritto	Scritturazione	ANNOTAZIONI
15	Per la numerazione e la bollazione:			Per i bollettari destinati al rilascio di ricevute, il diritto va calcolato in relazione al numero delle pagine, non al numero delle ricevute
	a) di libretti colonici, per ogni libretto, qualunque sia il numero dei fogli che lo compongono	10 —	—	
	b) di mandati di pagamento, per ogni cento mandati o frazione di cento	10 —	—	
	c) di libri, registri, bollettari, schedari, libri di commercianti e simili, per ogni cento pagine o frazione di 100 pagine	15 —	—	
16	Per il rilascio del duplicato del libretto di iscrizione alle radio audizioni	40 —	—	
17	Per la compilazione dell'avviso di accertamento:			Come al n. 7 Per la scritturazione delle facciate successive alla prima
	a) se il valore definitivamente accertato non supera le lire 20.000	10 —	—	Per ogni facciata scritta lire 10
	b) se supera le lire 20.000 ma non lire 100.000	20 —	—	
	c) se supera lire 100.000 ma non lire 1.000.000	40 —	—	
	d) se supera lire 1.000.000	75 —	—	
18	Per la compilazione dell'ingiunzione di pagamento:			Come al n. 7 Per la scritturazione delle facciate successive alla prima. Il diritto proporzionale al valore è dovuto una sola volta anche se per uno stesso credito si compilano distinti originali per i diversi condebitori. Per ogni facciata scritta dell'originale e delle copie lire 10.
	a) se il credito per il quale si agisce, non supera lire 1.000	10 —	—	
	b) se supera lire 1000 ma non lire 10.000	20 —	—	
	c) se supera lire 10.000	40 —	—	
19	Bollazione mediante marche, punzone o visto per il bollo di modelli per cambiali od altri effetti di commercio e per assegni bancari, stampati o litografati per proprio conto da istituti di credito, banchieri, commercianti ed industriali, anche se riuniti in fascicoli o blocchetti; per ogni cento modelli o frazione di cento	15 —	—	
20	Per il riscontro di ogni richiesta di valori bollati presentata da distributori secondari, commercianti, ditte ed istituti commerciali ed industriali	10 —	—	
21	Per la rappresentanza dell'Amministrazione dinanzi ai Comitati di borsa:			
	a) se l'importo dei titoli da valutare (capitale azionario nominale o ammontare del prestito obbligazionario) non supera lire 1.000.000	100 —	—	
	b) se supera il milione di lire: per ogni milione o frazione di milione	100 —	—	
22	Per ogni partita allibrata sul registro modello 69 a favore di enti o persone che non siano i cancellieri degli Uffici giudiziari, gli ufficiali giudiziari, gli uscieri di conciliazione ed il Fondo massa della guardia di finanza per le quote contravvenzionali allo stesso spettanti	2 —	—	Il diritto sta a carico del percipiente e deve calcolarsi esclusivamente nel caso in cui le singole somme da erogare raggiungano, al netto delle ritenute, le lire cinque. Non è dovuto il diritto sulle somme recuperate a favore dell'Amministrazione del Foglio degli annunzi legali o della *Gazzetta Ufficiale*
23	a) sui contributi riscossi per conto della Cassa nazionale del notariato in occasione della registrazione di atti pubblici o di atti privati autenticati: per ogni cento lire	2 —	—	

N.	OGGETTO	Diritto	Scritturazione	ANNOTAZIONE
	b) sugli onorari, devoluti alla Cassa, riscossi sul maggiore valore dei beni trasferiti, accertato ai fini fiscali (art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428): per ogni cento lire	5 —	—	
24	Sul prodotto della vendita delle marche dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale:			Dall'importo delle marche vendute si deve detrarre la trattenuta di L. 0,25 per cento, spettante all'Istituto di previdenza dei ricevitori postali
	a) sulle prime lire 10.000: per ogni 100 lire	2 —	—	
	b) sulle somme successive, per ogni cento lire	1 —	—	
25	Sui proventi delle ammende per contravvenzioni alle disposizioni sulle assicurazioni sociali: per ogni cento lire	10 —	—	Il diritto spetta soltanto quando le ammende sono pagate in seguito a sentenza e va liquidato sul prodotto netto della pena pecuniaria ripartibile, ai sensi del decreto 30 aprile 1926 del Ministero della economia nazionale. (*Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 maggio 1926)

Visto, *il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

ALLEGATO *O*

Diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali

N.	OGGETTO	Diritti Compensi		ANNOTAZIONI
		Fisse	Proporzionale	
	TITOLO I *Diritti di scritturato*			
1	Volture catastali: per ogni voltura effettivamente eseguita	100 —	—	Metà del compenso va devoluto agli Uffici distrettuali delle imposte dirette
2	Copie certificati ed estratti catastali (esclusi quelli di mappa di planimetria)	20 —	+ 10 —	+ per ogni pagina o frazione di pagina
	TITOLO II *Diritti di visura*			
1	Consultazione della mappa, delle planimetrie e degli altri atti catastali, con o senza estrazione di note ed appunti e con divieto di estrazione di copie di qualsiasi genere e di lucidi di mappe o di planimetrie:			Il 40 per cento dell'ammontare del diritto va devoluto allo Stato (regio decreto-legge 30 dicembre 1942, n. 2102, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 672)
	a) per la prima mezz'ora e frazione	50 —	—	
	b) per ogni ora o frazione di ora successiva	80 —	—	
	TITOLO III *Diritti di disegno*			
1	Tipi, copie od estratti di mappa, compresi quelli da riprodursi come tipo di frazionamento	20 —	+ 3 —	+ per ogni particella estratta, per ogni particella confinante rilevata per intero e per ogni indicazione del nome dei confinanti se richiesto

N.	OGGETTO	Diritti Compensi		ANNOTAZIONI
		Fisso	Proporzionale	
		—	+ 1 —	+ per ogni particella confinante semplicemente accennata e se richiesto
		—	+ 3 —	+ per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie complessiva racchiusa entro i perimetri riprodotti
2	Copie od estratti di quadri d'unione o di fogli di insieme delle mappe	20 —	+ 0,30	+ per ognuno dei primi cento ettari
		—	+ 0,10	+ per ogni ettaro oltre i primi cento
3	Copie delle planimetrie allegate agli atti del nuovo catasto edilizio urbano:			
	a) su foglio di formato cm. 24,5 x 37	40 —	—	
	b) su foglio di formato cm. 49 x 37	60 —	—	
	TITOLO IV *Diritti per certificati, tipi, copie ed estratti richiesti d'urgenza*			
1	Certificati, tipi, copie od estratti di uno qualsiasi degli atti di cui ai precedenti titoli I - III, richiesti d'urgenza e da rilasciarsi entro cinque giorni dalla richiesta			Il 250 per cento dei diritti e compensi, sia fissi che proporzionali, stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti

Visto, *il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

ALLEGATO *D*

Diritti spettanti al personale degli Uffici provinciali del tesoro, della Tesoreria centrale, della Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato

N.	SERVIZIO DELLE SPESE FISSE	Lire	ANNOTAZIONI
1	Per ogni ricerca di conti o di pratiche individuali per conto di privati:		
	a) quando vengono forniti i dati relativi	5 —	Da riscuotersi mediante bollettario.
	b) quando questi non vengono forniti	10 —	
2	Per ogni domanda di certificato riguardante spese fisse . .	5 —	Da riscuotersi mediante bollettario, oltre il diritto di ricerca.
3	Per ogni visura di conteggi o di posizioni individuali . .	5 —	Idem
4	Per ogni estratto di conteggi:		
	a) se non vanno oltre il biennio	10 —	Idem
	b) se vanno oltre il biennio, per ciascun anno . . .	20 —	Idem
5	Per ciascuna domanda di trasferimento di pagamento di partita di pensione.	10 —	Idem
	N.B. — Nel caso di domanda comprendente più partite per ciascuna partita in più.	5 —	
6	Per ogni aggiornamento o variazione sui libretti di pensione sia relativamente alla intestazione, sia relativamente all'importo mensile.	5 —	Da riscuotersi mediante bollettario, oltre il diritto di ricerca.
7	Per ciascuna variazione da apportarsi alle partite di spesa fissa a seguito di procura.	5 —	Idem
8	Per ciascuna domanda di duplicazione di libretto smarrito o di rinnovazione di libretto logoro:		
	a) se la pensione raggiunge le lire 5000 mensili . . .	5 —	Idem

N.	SERVIZIO DELLE SPESE FISSE	Lire	ANNOTAZIONI
	b) se la pensione supera le lire 5000 mensili	10 —	Da riscuotersi mediante bollettario, oltre il diritto di ricerca.
9	Per ciascuna domanda di pagamento a mezzo di conto corrente postale, vaglia postale o cambiario o a mezzo di delega.	5 —	Idem
10	Per ciascuna ordinazione di pagamento di ritenute su partite di spese fisse a favore di persone fisiche o giuridiche che non siano lo Stato o Aziende autonome dello Stato:		Per gli ordini collettivi l'importo controindicato è dovuto per ciascuna partita compresa nell'ordine.
	a) per ritenute da lire 50 a lire 500	1 —	
	b) per ritenute da lire 501 in su	5 —	
	N.B. — Per le ritenute inferiori a lire 50 per ogni 50 lire o frazione di 50 lire, dell'importo complessivo dell'ordine.	1 —	
	Servizio dei depositi provvisori		
11	Per visura di posizioni di depositi provvisori per conto di privati.	10 —	
12	Per ogni domanda di restituzione di depositi provvisori, nonchè di stacco di cedole:		
	a) per depositi e cedole sino a lire 1000	5 —	
	b) per depositi e cedole da lire 1001 a lire 10.000 . . .	15 —	
	c) per depositi e cedole da lire 10.001 a lire 100.000 . .	25 —	
	d) per depositi e cedole da lire 100.001 sino a lire 1.000.000	40 —	
	e) per depositi superiori a lire 1.000.000 e per ogni successivo milione intero.	100 —	
	Per successive frazioni di milione, rispettivamente come alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo.		
	N.B. — Quando la restituzione dei depositi viene eseguita in base a documenti successori o richiesta d'urgenza le somme predette vengono maggiorate del 50 per cento.		
	Tesoreria centrale e Zecca		
13	Per ogni altra ricerca, per conto di privati, di pratiche attinenti ai servizi esclusivi di istituto degli Uffici provinciali del tesoro	10 —	
14	Per ogni quietanza staccata da qualsiasi bollettario in relazione a versamento soggetto alla normale tassa di bollo, richiesta di urgenza.	10 —	Il diritto è ridotto a lire due ove l'importo complessivo dei tributi riscossi non superi lire cinquanta.
15	Per ogni certificato di allibramento al conto corrente della Tesoreria centrale per il quale non viene rilasciata quietanza singola soggetta a tassa di bollo.	5 —	
16	Per ciascuna ricerca fatta nell'interesse di privati relativamente a quietanze o vaglia del tesoro:		
	a) quando le ricerche non si estendono oltre l'esercizio corrente.	5 —	
	b) quando si estendono oltre l'esercizio corrente, per ogni esercizio.	15 —	
17	Per ciascuna commissione, da parte di privati, alla Zecca	30 —	
	Cassa speciale dei biglietti dello Stato		
18	Per ogni quietanza di biglietti logori ricevuti per la verifica e il cambio in nuovi da aziende, banche o enti vari (esclusa la Banca d'Italia pel servizio di tesoreria provinciale):		
	per ogni mille lire di biglietti logori	2 —	

Visto, *il Ministro per le finanze e il tesoro*
CAMPILLI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Mantova pel triennio 1945-1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Mantova, pel triennio 1945-1947, i signori:
Alessio prof. dott. Francesco, medico chirurgo;
Lurà prof. dott. Angelo, medico chirurgo;
Dina dott. Enrico, pediatra;
Viterbi avv. Giuseppe, esperto in materia amministrativa;
Caramaschi dott. Giulio, esperto in scienze agrarie.
Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1946
Registro Presidenza n. 3, *foglio n.* 382. — FERRARI

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1947.
Istituzione, in Catanzaro, di una sezione del circolo dell'Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 886:
Visto il regio decreto-legge 13 maggio 1937, n. 804, convertito in legge, con legge 20 gennaio 1938, n. 149;
Vista la legge 1° settembre 1940, n. 1337;
Considerata la necessità di istituire in Catanzaro una sezione del circolo dell'Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

E' istituita in Catanzaro, con circoscrizione territoriale su tale provincia, a decorrere dal 1° gennaio 1947, una sezione del circolo dell'Ispettorato del lavoro di Reggio Calabria.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1947

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1947
Registro n. 5, *foglio n.* 287

(2345)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1947.
Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara, approvato con decreto del Capo del Governo in data 16 giugno 1939;
Vista la proposta di modificazione dell'art. 42 di detto statuto deliberata dal commissario straordinario della Cassa di risparmio sopracitata, in data 16 febbraio 1947;

Decreta:

Il comma 6° dell'art. 42 dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, ente morale con sede in Carrara, è modificato come appresso:
« Il fido cambiario da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa. Per somme eccedenti tale limite dovrà chiedersi la debita autorizzazione degli organi di vigilanza ».
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2323)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1947.
Modificazione dell'art. 44 dello statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna).

IL MINISTRO
PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza (Ravenna), approvato con decreto del Capo del Governo in data 16 dicembre 1941;

Viste le deliberazioni in data 18 novembre 1946 e 31 marzo 1947, con le quali il Consiglio di amministrazione dell'azienda anzidetta propone modificazioni all'art. 44 dello statuto sopra accennato;

Decreta:

L'art. 44 dello statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, ente morale con sede in Faenza (Ravenna) è modificato come appresso:

« Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o cessione di mandati di pubblica amministrazione, che risulti regolarmente costituito e notificato alla amministrazione debitrice.

Eccezionalmente, quando si tratti di nominativi di notoria e indiscussa solvibilità e nel limite di fido di L. 1.000.000, per ciascuna persona ed ente, potranno ammettersi, nelle operazioni cambiarie e nei conti correnti garantiti, cambiali con una sola firma e potranno anche concedersi aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista. Le operazioni di cui sopra non potranno superare, complessivamente considerate, l'otto per cento dei capitali amministrati.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' in facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazione.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario, potranno avere una sola firma. La durata massima dell'operazione è di cinque anni.

Il fido da concedersi ad un solo obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroga da concedersi caso per caso, dall'Istituto di emissione come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria, pubblicato con decreto 25 aprile 1929, n. 967.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano, per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui e i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie, con garanzia ipotecaria, non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2324)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale « Italia »

II Manifestazione

Gran Premio Lotteria « Italia »

Biglietti vincenti

estratti in Napoli nei giorni 9, 10 e 11 maggio 1947

A) Primi premi: biglietti venduti, estratti, abbinati ai tre cavalli classificati rispettivamente 1°, 2° e 3° nella corsa « Gran Premio Lotteria Italia » aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1° Biglietto estratto:
Serie AB n. 0070715 — 1° premio di L. 15.000.000

2° Biglietto estratto:
Serie O n. 0082760 — 2° premio di L. 3.000.000

3° Biglietto estratto:
Serie U n. 0064586 — 3° premio di L. 2.000.000

B) Biglietti venduti, estratti, abbinati agli altri 10 cavalli iscritti alla corsa « Gran Premio Lotteria Italia » aventi diritto ognuno al premio di L. 240.000.

NB. – I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

1.	Bigl.Serie	D	n. 0014406	6.	Bigl.Serie	U	n. 0043691
2.	» »	G	n. 0009767	7.	» »	AE	n. 0009506
3.	» »	O	n. 0082866	8.	» »	AM	n. 0021402
4.	» »	Q	n. 0067155	9.	» »	AU	n. 0039729
5.	» »	S	n. 0060917	10.	» »	AV	n. 0068231

C) Biglietti venduti, estratti, aventi diritto ognuno al premio di consolazione di L. 27.100:

NB. – I biglietti sono elencati per ordine stretto di serie e numero:

1.	Bigl.Serie	A	n. 0005453	33.	Bigl.Serie	I	n. 0080123
2.	» »	A	n. 0024798	34.	» »	L	n. 0027748
3.	» »	A	n. 0029158	35.	» »	L	n. 0049615
4.	» »	B	n. 0006149	36.	» »	L	n. 0086570
5.	» »	C	n. 0012463	37.	» »	M	n. 0042590
6.	» »	C	n. 0012539	38.	» »	M	n. 0044572
7.	» »	D	n. 0028321	39.	» »	M	n. 0061620
8.	» »	E	n. 0004554	40.	» »	M	n. 0073753
9.	» »	E	n. 0012346	41.	» »	M	n. 0087114
10.	» »	E	n. 0051109	42.	» »	M	n. 0099364
11.	» »	F	n. 0004510	43.	» »	N	n. 0041554
12.	» »	F	n. 0010913	44.	» »	N	n. 0042154
13.	» »	F	n. 0053120	45.	» »	N	n. 0055069
14.	» »	F	n. 0062903	46.	» »	N	n. 0087895
15.	» »	G	n. 0007996	47.	» »	N	n. 0089393
16.	» »	G	n. 0023973	48.	» »	O	n. 0007636
17.	» »	G	n. 0061516	49.	» »	O	n. 0026209
18.	» »	G	n. 0082980	50.	» »	O	n. 0039944
19.	» »	G	n. 0089098	51.	» »	O	n. 0072663
20.	» »	H	n. 0013962	52.	» »	O	n. 0078750
21.	» »	H	n. 0015947	53.	» »	O	n. 0086410
22.	» »	H	n. 0021167	54.	» »	P	n. 0013842
23.	» »	H	n. 0048746	55.	» »	P	n. 0021159
24.	» »	I	n. 0002429	56.	» »	P	n. 0052767
25.	» »	I	n. 0003757	57.	» »	P	n. 0097975
26.	» »	I	n. 0007786	58.	» »	Q	n. 0008006
27.	» »	I	n. 0011089	59.	» »	Q	n. 0035255
28.	» »	I	n. 0014316	60.	» »	R	n. 0004662
29.	» »	I	n. 0025026	61.	» »	R	n. 0007060
30.	» »	I	n. 0044250	62.	» »	R	n. 0069006
31.	» »	I	n. 0074648	63.	» »	R	n. 0074677
32.	» »	I	n. 0077916	64.	» »	R	n. 0082572

65.	Bigl.	Serie	R	n. 0091595
66.	»	»	S	n. 0002692
67.	»	»	S	n. 0021294
68.	»	»	S	n. 0028281
69.	»	»	S	n. 0054559
70.	»	»	S	n. 0088729
71.	»	»	T	n. 0078256
72.	»	»	U	n. 0001924
73.	»	»	U	n. 0011159
74.	»	»	U	n. 0084918
75.	»	»	U	n. 0099898
76.	»	»	V	n. 0061528
77.	»	»	V	n. 0089669
78.	»	»	AA	n. 0055112
79.	»	»	AB	n. 0022568
80.	»	»	AB	n. 0027742
81.	»	»	AB	n. 0053434
82.	»	»	AB	n. 0069638
83.	»	»	AB	n. 0088368
84.	»	»	AC	n. 0000703
85.	»	»	AC	n. 0002690
86.	»	»	AC	n. 0020093
87.	»	»	AC	n. 0021506
88.	»	»	AE	n. 0000749
89.	»	»	AE	n. 0055094
90.	»	»	AE	n. 0066153
91.	»	»	AE	n. 0080426
92.	»	»	AF	n. 0072719
93.	»	»	AF	n. 0094105
94.	»	»	AG	n. 0011000
95.	»	»	AG	n. 0024743
96.	»	»	AG	n. 0077927
97.	»	»	AH	n. 0010212
98.	»	»	AH	n. 0045273
99.	»	»	AH	n. 0052636
100.	»	»	AH	n. 0055688
101.	»	»	AI	n. 0019847
102.	»	»	AI	n. 0036951
103.	Bigl.	Serie	AL	n. 0012983
104.	»	»	AL	n. 0045991
105.	»	»	AL	n. 0046879
106.	»	»	AL	n. 0064072
107.	»	»	AL	n. 0096162
108.	»	»	AM	n. 0018954
109.	»	»	AN	n. 0034461
110.	»	»	AN	n. 0039729
111.	»	»	AN	n. 0041975
112.	»	»	AN	n. 0069145
113.	»	»	AO	n. 0009642
114.	»	»	AO	n. 0009972
115.	»	»	AO	n. 0038855
116.	»	»	AO	n. 0044557
117.	»	»	AO	n. 0067556
118.	»	»	AO	n. 0073501
119.	»	»	AP	n. 0035987
120.	»	»	AP	n. 0076280
121.	»	»	AQ	n. 0036065
122.	»	»	AQ	n. 0051524
123.	»	»	AQ	n. 0056160
124.	»	»	AQ	n. 0079201
125.	»	»	AR	n. 0033480
126.	»	»	AR	n. 0041879
127.	»	»	AR	n. 0054851
128.	»	»	AR	n. 0057716
129.	»	»	AR	n. 0064135
130.	»	»	AR	n. 0075822
131.	»	»	AR	n. 0088339
132.	»	»	AS	n. 0030685
133.	»	»	AT	n. 0022233
134.	»	»	AT	n. 0022817
135.	»	»	AT	n. 0041125
136.	»	»	AU	n. 0032112
137.	»	»	AU	n. 0041944
138.	»	»	AU	n. 0059239
139.	»	»	AU	n. 0081830
140.	»	»	AV	n. 0052156

D) Premi ai venditori:

1. Al venditore del biglietto Serie AB n. 0070715 vincente il 1° premio, L. 284.000;

2. Al venditore del biglietto Serie O n. 0082760 vincente il 2° premio, L. 142.000;

3. Al venditore del biglietto Serie U n. 0064586 vincente il 3° premio, L. 85.000.

E) Ai venditori degli altri biglietti, abbinati vincenti i premi di L. 240.000 di cui alla lettera *B*) L. 68.258 ciascuno.

F) Ai venditori dei biglietti vincenti i premi di consolazione di L. 27.100 di cui alla lettera *C*) L. 7.525,48.

(2405)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di autorizzazione temporanea all'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato del 26 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio successivo, è stata revocata la temporanea autorizzazione ad esercitare le funzioni notarili nel comune di Faicchio concessa al dott. De Nicola Girolamo fu Pietro con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1945.

(2434)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Igino Grossi di Gaspare, nato a Lenola (Roma) il 5 aprile 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 7 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(2433)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvisi di rettifica

A rettifica della pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio u. s., n. 36, si precisa che il decreto interministeriale 27 dicembre 1946, n. 15200, riguarda l'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'Amministrazione provinciale di Frosinone per l'esercizio 1945.

(2409)

A rettifica della pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100, del 2 maggio 1947, si chiarisce che il mutuo di L. 7.500.000 autorizzato con decreto interministeriale 28 gennaio 1947, si riferisce all'integrazione del bilancio del comune di Faenza (Ravenna) per l'esercizio 1945.

(2410)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.